

**Matteo Pronzini, deputato del Movimento per il Socialismo,  
cp 2320, 6501 Bellinzona**

**PRETESA DI RISARCIMENTO  
PROMOSSA DAL GRAN CONSIGLIO CONTRO I CONSIGLIERI DI STATO  
(art. 20 cpv 1 lett. a – Legge responsabilità enti pubblici e agenti pubblici)**

Del 16 gennaio 2025

## **A / I FATTI**

Lo scorso 5 giugno 2024, Christian Vitta, Normann Gobbi, Marina Carobbio Guscetti, Raffaele De Rosa, Claudio Zali hanno deciso di esonerare e sospendere dalla funzione di docente (nominato) il signor Roberto Caruso senza privazione dello stipendio, con effetto immediato.

In data 20 giugno 2024 il signor Roberto Caruso ha presentato ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Con sentenza del 13 agosto 2024 il TRAM ha accolto il ricorso ed annullato la decisione del 5 giugno 2024 con la seguente motivazione:

*"il Consiglio di Stato ha quindi violato il diritto di essere sentito del ricorrente;*

*che tale disattenzione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito; tuttavia, una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere di esame di quella decidente, come nel caso in esame (art. 90 LPAmM);*

*che la riparazione del vizio deve però rimanere l'eccezione, segnatamente in presenza di gravi violazioni, non fosse altro perché la concessione successiva del diritto di essere sentito costituisce spesso solo un surrogato imperfetto dell'omessa audizione preventiva; soltanto in questo modo si può evitare che l'autorità di prime cure disattenda sistematicamente il diritto di essere sentito delle parti, vanificando le garanzie processuali espressamente previste per il procedimento di prima istanza;*

*che nel caso in esame, la violazione in cui è incorsa l'autorità di nomina non è affatto trascurabile, avendo privato il ricorrente del diritto di esprimersi prima di adottare la sospensione immediata dalla funzione; la misura, seppure neutra dal punto di vista economico, è suscettibile di influire sulla reputazione professionale dell'insorgente;*

*che vista la gravità della violazione non sono dati i presupposti per prescindere da un annullamento della decisione impugnata;*

*che una diversa conclusione finirebbe per tradursi in un incentivo alla sistematica violazione del diritto di essere sentito da parte dell'autorità di prima istanza;*

Affermazioni molto pesanti che descrivono un atteggiamento non solo inaccettabile da parte del Consiglio di Stato ma persecutorio ed un abuso di potere che non può essere tutelato. Esso ha inoltre causato una spesa allo Stato di fr. 1'500 quali ripetibili. Si potrebbe, inoltre, aggiungere il tempo utilizzato dal DECS per orchestrare il caso ed il tempo utilizzato dal CdS per ratificarlo, nonché i costi per il docente che ha sostituito dal 5 giugno alla fine dell'anno scolastico il docente Roberto Caruso.

## **B / SULLA PROCEDURA PREVISTA DALLA LEGGE SULLA RESPONSABILITA' DEGLI ENTI PUBBLICI**

La legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici è applicabile anche ai membri dell'Esecutivo cantonale (art. 1 lett. a) e regola tra l'altro "la responsabilità degli agenti pubblici per il danno cagionato agli enti pubblici" (art. 3 lett. b). L'art. 13 della citata legge prevede che "l'agente pubblico risponde verso l'ente pubblico del danno cagionato mancando con l'intenzione o per colpa grave ai propri doveri di servizio". La legge è quindi applicabile ai Consiglieri di Stato per il danno cagionato al Cantone.

In base all'art. 18 cpv 1 della medesima legge "le pretese di risarcimento del danno e di riparazione morale sono fatte valere contro l'ente pubblico per il quale l'agente pubblico svolge la sua funzione"; trattandosi dei Consiglieri di Stato sono promosse dal Gran Consiglio contro il Consiglio di Stato (art. 20 cpv 1 lett a) con decisione che deve essere presa a maggioranza assoluta dei membri (46 voti) e a scrutinio segreto (art. 20 cpv 3). Visto che "la decisione di un organo collegiale è ritenuta approvata da tutti i membri salvo prova del contrario" (art. 15 cpv 2), spetta all'eventuale membro del Governo che non ha votato la decisione, che ha illecitamente prodotto il danno, fornire la prova ovvero il verbale del quale risulti la sua disapprovazione.

Infine osserviamo che l'art. 27 della citata legge stabilisce un termine di prescrizione di un anno dal giorno in cui l'organo competente a promuovere l'azione ha conosciuto il danno e l'autore. I proponenti della presente pretesa di risarcimento sono venuti a conoscenza della sentenza e soprattutto delle motivazioni nel corso del mese di dicembre 2024. In tutti i casi la sentenza è del 13 agosto 2024.

Il termine è dunque ampiamente osservato.

## **C / CONCLUSIONE**

Visto quanto precede si chiede al Gran Consiglio di decidere la seguente pretesa di risarcimento.

Il Gran Consiglio chiede ai Consiglieri di Stato

- 1. Carobbio Guscetti Marina**
- 2. De Rosa Raffaele**
- 3. Gobbi Nordman**
- 4. Vitta Christian**
- 5. Zali Claudio**

di risarcire al Cantone fr. 1'500 ripartito in fr. 300 per ogni Consigliere di Stato

Per il Gruppo parlamentare del Movimento per il Socialismo

Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi

Allegato: decisione del Tram del 13 agosto 2024